

CIRCOLARE N° 2/2024

TRIBUTO AMBIENTALE - CBAM (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM)

Il Regolamento Europeo n. 2023/956, ha istituito una nuova entrata fiscale destinato al bilancio dell'Unione Europea basata sul così detto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere denominato CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Tale regolamento rappresenta un elemento essenziale volto a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell'Unione europea.

Il meccanismo CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie.

Il 22 dicembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato i valori predefiniti che potranno essere utilizzati dai dichiaranti CBAM per adempiere all'obbligo di comunicazione delle emissioni incorporate dirette ed indirette nelle merci oggetto della prima dichiarazione trimestrale (*Allegato C*). Il Regolamento prevede due fasi d'implementazione:

- 1) la **fase "transitoria"**, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (**1° ottobre 2023**) e **terminerà il 31 dicembre 2025**. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- 2) la **fase "definitiva"**, **dal 1° gennaio 2026**, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno (merci che rientrano nei codici della nomenclatura combinata "NC" riportato nell'Allegato I del regolamento unionale "*Allegato A*").

Durante la prima fase transitoria iniziata lo scorso 1° ottobre 2023, gli operatori individuati nell'articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (**l'importatore o il rappresentante indiretto**), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il **primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024**.

Successivamente, cioè **dal 1° gennaio 2026**, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati

CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Per l'accesso all'applicazione "CBAM Registry" della Commissione Europea, per la registrazione e per l'invio delle comunicazioni previste, Vi rimandiamo alle istruzioni fornite e pubblicate sul sito dell'ADM (*Allegato B*).

In caso di incertezza delle informazioni ricevute dai fornitori extra Ue e inserite nella Relazione, si ricorda che l'art. 9 comma 1 del Regolamento di esecuzione Ue 2023/1773 stabilisce, che il dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata **entro due mesi** dalla fine del trimestre di riferimento. In deroga a tale regola, il comma 2 prevede che un dichiarante può modificare retroattivamente le relazioni CBAM per i **primi due periodi** di riferimento (e quindi, i trimestri ottobre-dicembre 2023 e gennaio-marzo 2024) fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM (ossia il 31 luglio 2024).

Infatti, le dichiarazioni inviate dagli importatori verranno raccolte nel registro transitorio CBAM. Tale registro, di fatto, sarà un **database elettronico** e consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti. La Commissione potrà controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio. Una dichiarazione CBAM potrà essere considerata incompleta o errata se non corrispondente al modello offerto dalla Commissione europea.

Il regolamento di esecuzione, nelle considerando iniziali e all'art. 16 richiede che l'Autorità competente, nel determinare l'importo della sanzione conseguente a un'**irregolarità**, tenga conto non solo della gravità (ossia dell'entità della violazione e dei quantitativi non comunicati) ma anche della durata della mancata comunicazione, guardando, altresì, ai precedenti comportamenti dolosi o negligenti, nonché all'eventuale comportamento dolosamente elusivo. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità il dichiarante potrà essere sanzionato per importi compresi tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di Co2 non dichiarate.

Allegato A) - [Regolamento Unionale n. 2023/956](#);

Allegato B) - [Istruzioni per l'accesso all'applicazione "CBAM Registry" della Commissione Europea](#);

Allegato C) - [Pubblicazione dei valori predefiniti da utilizzare nel CBAM](#).

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.